



*Ministero della Salute*

---

## Servizi on line

Data ultimo aggiornamento: 21 marzo 2013

# Registrazione dei produttori e dei distributori di microchip per l'identificazione degli animali della specie canina

### La procedura

L'Ordinanza ministeriale 6 agosto 2008 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina - stabilisce che i microchip per l'identificazione dei cani possono essere prodotti o commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute. La registrazione è effettuata dalla DGSA, Ufficio VI, che predispone due elenchi distinti, relativi rispettivamente a:

- produttori, intesi come i soggetti ai quali il Ministero della Salute assegna una serie numerica di codici identificativi degli animali e che procedono alla memorizzazione di tali codici nei microchip prodotti;
- distributori, intesi come i soggetti che provvedono alla distribuzione e alla commercializzazione in territorio nazionale dei microchip fabbricati da produttori preventivamente registrati.

L'Ufficio VI comunica l'avvenuta registrazione mediante apposita nota inviata ai produttori e ai distributori registrati.

### Chi può richiederlo

I produttori e i distributori di microchip.

### Cosa serve per richiederlo

Istanza di registrazione conforme all'allegato all'ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 e la documentazione ivi prevista, in particolare:

- una copia dell'iscrizione alla camera di commercio o la relativa autocertificazione (produttori e distributori);
- le certificazioni attestanti il superamento delle prove di conformità alle norme ISO 11784 e

11785 e di funzionamento (esclusivamente a carico dei produttori).

Il produttore o un suo rappresentante legale deve altresì depositare presso il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - un esemplare del dispositivo destinato alla commercializzazione in territorio nazionale, nella confezione con la quale lo stesso sarà posto in vendita.

### Come si presenta la richiesta

#### > Posta tradizionale

Ufficio destinatario: DG della sanità animale e del farmaco veterinario (DGSA) - Uff.06 Benessere animale DGSA

Indirizzo destinatario: Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità animale e del farmaco veterinario - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

#### > PEC

Indirizzo di PEC: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Oggetto: SA-BA-BAM

Istruzioni aggiuntive: Questa modalità è consentita solo se inviata da altra PEC

### Quanto tempo ci vuole

30 giorni

### Quanto costa

Tariffa: Il servizio è gratuito

### Come viene comunicato l'esito

Non è prevista la comunicazione dell'esito

### Dove viene pubblicato l'esito

> Sito Istituzionale

### Normativa

- Legge 14 agosto 1991, n. 281
- Leggi regionali di attuazione delle legge 281/91.
- Accordo 6 febbraio 2003  
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
- Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2006 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

Consulta il [Trovanormesalute](#)

 **Contatti**

- **Nominativo:** Giandomenico Di Vito  
**Indirizzo:** Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma  
**Telefono:** 0659946244  
**Email:** g.divito@sanita.it
  
- **Nominativo:** Domenico Castelluccio  
**Indirizzo:** Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma  
**Telefono:** 06759946661  
**Email:** d.castelluccio-esterno@sanita.it

 **Ufficio responsabile del procedimento**

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)  
Uff.06 Benessere animale ex DGSA

---

 **Aree e siti tematici**

- **Sanità animale**

 **Ufficio**

- **Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)**